

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04508/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4508 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Annalisa Urti, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Conforti, Michele Gallo e Francesca Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Federica De Donato, Cristian Iampietro, Michele Senese non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,***

*A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-

2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, nell'ambito della quale la domanda n. 84250131608, presentata dalla ricorrente in data 26 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.973993, è stata ricompresa nell'Allegato E tra quelle non ammissibili a valutazione;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2020.0395600 del 31.08.2020, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha disposto il diniego della domanda di finanziamento n. 84250131608, presentata dalla ricorrente in data 26 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.973993;

- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2019 0638670 del 23 ottobre 2019 ad oggetto “PSR Campania 2014-2020 – Progetto Integrato Giovani 6.1.1. e 4.1.2. domanda n. 84250131608 prot. AgEA n. AGEA.ASR.2018.973993 del 26/06/2018” con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di finanziamento;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente non risulta contemplata;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è classificata tra quelle non ammissibili a valutazione, in

posizione n. 801;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è collocata in posizione n. 801 nell'elenco di quelle non ammissibili a valutazione;

- ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno” a firma del funzionario responsabile istruttore, prot. AGEA.ASR.2019.1321498 del 25/10/2019, trasmessa a mezzo PEC del 22.10.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti del 25.9.2020;

- ove e per quanto occorra, del verbale redatto dalla Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore UOD 500714 SPT di Salerno – PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.11-4.1.2, nella seduta del 13.5.2020, comunicato a mezzo PEC del 22.10.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti in data 25.9.2020;

- ove e per quanto occorra del “Verbale di accertamento AGEA del 16.3.2016” estratto dalla Regione Campania sul SIAN, comunicato a mezzo PEC del 22.10.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti del 25.9.2020;

- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

*NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO*

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a valutazione e al finanziamento

*B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Urti Annalisa il 14/4/2021:*

- del verbale della seduta del giorno 3.3.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 122501 del 4.3.2021 con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell'ambito della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: “La Commissione non accoglie le controdeduzioni di cui alla nota Prot. 2019/0660058 del 04/11/2019, per le motivazioni espresse e le violazioni indicate nel presente verbale, e per l'effetto, dichiara la domanda non ammissibile a valutazione”.
- della nota prot. n. 122501 del 4.3.2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale Salerno – di comunicazione del provvedimento sub a);
- ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0572436 dell'1 dicembre 2020, richiamata nel provvedimento sub b);
- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub c);
- ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, del 29 maggio 2020 richiamato nel provvedimento sub a);
- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, la dott.ssa Maria Barbara Cavallo;

*Rilevato che* con i provvedimenti impugnati la domanda di finanziamento della ricorrente è stata ritenuta inammissibile;

*Dato atto che* la motivazione posta alla base del provvedimento censurato col ricorso introduttivo (Agricoltore in attività dal 2015, quindi oltre il termine di 18 mesi dalla data di insediamento) appare in contrasto con la circostanza che la ricorrente nel 2015 non era iscritta alla CCIAA, non era titolare di partita IVA e di posizione previdenziale INPS a titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, essendo diversa la nozione di agricoltore in attività da quella di agricoltore insediato;

*Rilevato*, altresì, che appare fondata anche la censura di difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento di cui ai motivi aggiunti, proposti all'esito del riesame (3 marzo 2021) sulle controdeduzioni di parte e una volta proposto il ricorso introduttivo;

*Ritenuto*, infatti, che appare *prima facie* corretta la censura in ordine al fatto che la Regione, oltre ad avere tenuto conto solo delle controdeduzioni già presentate ed esaminate nel provvedimento di diniego definitivo (ignorando le motivazioni poste alla base del ricorso), avrebbe fornito ulteriori e diverse motivazioni del provvedimento di inammissibilità già adottato, quali l'apertura di un fascicolo aziendale nell'anno 2014, nonché la produzione, in sede di presentazione della domanda, di una asserita dichiarazione contrastante con quella resa al momento della validazione dei fascicoli aziendali relativi agli anni 2014 e 2015 (circa la negazione dell'esercizio dell'attività agricola prima della presentazione della

domanda) nonché la falsa dichiarazione in ordine alla mancata percezione di contributi PAC da parte di AGEA;

*Ritenuto che* al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

*Considerato che* parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

*Considerato che*, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

*Atteso che* l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

*Ritenuto che* la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione, *ex multis* ord. 379/2021);

*Considerato che* al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

*Ritenuto*, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

*Ritenuto, altresì, che*, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18 gennaio 2022;

*Ritenuto* equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

-) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

-) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 gennaio 2022.

C) Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n.

176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Maria Barbara Cavallo**

**IL PRESIDENTE**

**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**